

Avv. Simona Cognini
Via Nino Bixio n. 15
60015 Falconara M.ma (AN)
Tel. 071/9940010 - Fax 071/9940402

Avv. Matteo Catalani
Via Giannelli n. 36
60100 Ancona (AN)
Tel 071/2071560 - Fax 071/2075472

ORIGINALE
DI
NOTIFICA

URGENTE
DA NOTIFICARE
05/11/2011

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE E CONTESTUALE ADOZIONE
DI DECRETO PRESIDENZIALE URGENTE
EX ART. 56 C.P.A.

Proposto dal sig. Rinaldi Pasquale (c.f. RNLPQL74P10D643I), nato il 10.09.1974 a Foggia (FG) e residente a Macerata (MC) alla via Giuliozzi n. 7, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Matteo Catalani (c.f. CTLMTT76L06I608B, fax 071.2075472, pec: matteo.catalani@pec-ordineavvocatiancona.it), procuratore comunitario stabilito del Foro di Ancona e dall'Avv. Simona Cognini (c.f. CGNSMN79S41A271E, fax 071.9940402, pec: simona.cognini@pec-ordineavvocatiancona.it), del Foro di Ancona, con studio in Falconara M.ma (AN), via Nino Bixio n. 15, giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Matteo Catalani sito in (60123) Ancona (AN), via Giannelli n. 36;

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (c.f. 80185250588), in persona del Ministro in carica, con sede in (00153) Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), Piazza Cavour n. 29;

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, (c.f. 80007610423), in persona del legale rappresentante Direttore p.t., con sede in (60125) Ancona (AN), via XXV Aprile n. 19, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), Piazza Cavour n. 29;

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ufficio II, (c.f. 80007610423), in persona del legale rappresentante

Direttore p.t., con sede in (60125) Ancona (AN), via XXV Aprile n. 19, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), Piazza Cavour n. 29;

E NEI CONFRONTI DI

sig.ra Mosci Giulia (c.f. MSCGLI74H64I608Y), nata il 07.01.1973 a Loreto (AN) e residente a (60010) Ostra (AN) alla via Brodolini n. 12, quale controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE E/O ADEGUATE MISURE

CAUTELARI PRESIDENZIALI EX ART. 56 C.P.A.

- dei giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice della classe di concorso A60 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado) - nell'ambito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto del Direttore Generale del personale scolastico prot. n. 106 del 23.02.2016 - con cui sono state assegnate votazioni alla prova scritta e pratica del ricorrente complessivamente non idonee per l'ammissione del medesimo alle prove orali (all.ti 1-2-3-4-5);
- di tutti i verbali della Commissione d'esame A60 e quindi, tra gli altri, dei verbali n. 2 del 18.06.2016, n. 3 del 07.07.2016, n. 14 del 22.07.2016, n. 18 del 25.07.2016, n. 19 del 25.07.2016 (all. 6);
- degli atti tutti di non ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A60;
- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con nota MIUR prot. n. 11413 del 28.07.2016, nella parte in cui non contempla il ricorrente (all. 7);
- del Decreto del Direttore Generale n. 1201 del 06.09.2016, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A60, nella parte in cui non contempla il ricorrente (all. 8);
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati.

FATTO

- il sig. Rinaldi Pasquale, essendo in possesso dei relativi requisiti di accesso, partecipava al concorso ordinario per il personale docente a posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, su base regionale, indetto, con decreto del Direttore Generale del personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, per la classe di concorso A60 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado);
- in base all'Allegato 1 al citato D.D.G. 106/2016 il numero dei posti messi a concorso nella Regione Marche per la classe di concorso A60 è pari a 49;
- il concorso prevedeva lo svolgimento di una prova scritta e di una prova pratica, e, a seguito del positivo superamento delle stesse, l'accesso alla prova orale;
- in particolare, la Commissione del concorso poteva attribuire un punteggio massimo di 30 punti alla prova scritta, così determinati: a ciascuna domanda delle sei a risposta aperta doveva essere assegnato un punteggio compreso tra 0 e 5,50 e a ciascuno dei due quesiti in lingua, articolati a loro volta in cinque domande a risposta chiusa, un punteggio compreso tra 0 e 3,50 (0,7 per ogni singola risposta esatta).

I punteggi così determinati dovevano, poi, essere moltiplicati per $\frac{3}{4}$ al fine di ottenere il punteggio totale assegnato alla prova ($40 \times \frac{3}{4} = 30$).

Alla prova pratica la Commissione poteva, invece, attribuire un punteggio massimo di 10.

Il risultato complessivo era dato dal punteggio totale conseguito nella prova scritta a cui andava sommato il punteggio conseguito nella prova pratica.

Il punteggio minimo complessivo per accedere alla successiva prova orale era di 28 punti (all. 9);

- il ricorrente partecipava regolarmente allo svolgimento sia della prova scritta, tenutasi in data 11.05.2016, sia della prova pratica, tenutasi in data 08.07.2016, confidando in un esito positivo, avendo fornito delle prove scritte pertinenti, coerenti, corrette sul piano sintattico, complete e con spunti personali ed originali, adeguate in ordine alle competenze nella lingua straniera scelta, nonché una prova pratica eseguita in modo eccellente, con riguardo sia alla correttezza formale sia alla metodologia e alla progettazione didattica sia all'originalità;

- tuttavia, a seguito della pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche con nota MIUR prot. n.

11413 del 28.07.2016, il ricorrente apprendeva di non aver raggiunto il punteggio necessario per il positivo superamento delle prove scritte e pratiche;

- difatti, il sig. Rinaldi risulta aver ottenuto il punteggio complessivo di 26,25;

- dall'esame degli atti concorsuali e delle valutazioni della Commissione emergono gravissime irregolarità, con evidenti profili di illegittimità, lesivi dei diritti del ricorrente.

Tanto premesso in fatto, gli atti impugnati, come sopra specificati, devono ritenersi illegittimi e vanno annullati per le seguenti ragioni di

DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DI SALVAGUARDIA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE SCOLASTICO N. 106 DEL 23.02.2016, DEL D.M. 95/2016 E DELLA CIRCOLARE PROT. N. 14097 DEL 18.05.2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PUBBLICATE CON NOTE PROT. N. 9209 DEL 21.06.2016 E N. 9598 DEL 27.06.2016 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ - IRRAGIONEVOLEZZA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ - TRAVISAMENTO - CONTRADDITTORIETÀ CON I CRITERI DI VALUTAZIONE FISSATI DALLA STESSA COMMISSIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

I. Illegittimità delle procedura di correzione. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza

La Commissione per la classe di Concorso A60 si riuniva in data 18.06.2016 per deliberare in merito all'elaborazione della prova pratica, ai criteri e alle griglie per la correzione della prova scritta e della prova pratica (v. all. 6), come da "Istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica" rese dal MIUR con nota prot. n. 14097 del 18.05.2016 (all. 10).

La griglia di correzione della prova scritta veniva pubblicata con nota MIUR prot. n. 9209 del 21.06.2016 (all. 11), mentre quella per la correzione della prova pratica veniva pubblicata con nota MIUR prot. n. 9598 del 27.06.2016 (all. 12).

Orbene, dall'esame dei verbali della Commissioni inviati al ricorrente a seguito di formale istanza di accesso agli atti, appare palese come il *modus operandi* della Commissione esaminatrice rispetto alle operazioni di lettura e valutazione degli elaborati si sia posto in violazione del principio di collegialità perfetta.

In particolare, nel verbale n. 14 del 22.07.2016, in cui è registrato che "si è riunita la Commissione del Concorso Docenti A-60 per la correzione della prova scritta", non figura alcuna firma del componente aggiunto per la lingua straniera, il quale, com'è evidente, non ha preso parte alle attività di correzione, in aperta violazione delle disposizioni di cui alla nota prot. n. 14097 del 18.05.2016.

Nelle indicazioni fornite dal Miur alle commissioni impegnate nella correzione delle prove scritte del concorso *de quo* si legge, infatti, che la correzione dei quesiti di lingue a risposta chiusa sarebbe dovuta avvenire prima della successiva fase dedicata alle risposte aperte, alla presenza del *plenum* dei componenti della commissione. La citata nota prot. n. 14097 del 18.05.2016, difatti, così prevede in merito: "La commissione troverà, relativamente ai quesiti a risposta chiusa, una schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta così come inseriti in piattaforma dal Comitato tecnico scientifico istituito con D.M. n. 874/2015 e s.m.i. La commissione, alla presenza dei membri aggregati di lingua, procederà a selezionare la risposta corretta, per l'assegnazione del voto, che il sistema, solo dopo l'avvenuta selezione della suddetta risposta, prospetterà, in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati. Solo al termine di tale fase, il sistema consentirà l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la successiva fase di correzione della prova".

Nella fattispecie oggetto di causa risulta, pertanto, con evidenza violata la richiamata regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso, in virtù della quale le stesse si atteggiavano quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte.

In aggiunta al rilievo di cui sopra, vale la pena rimarcare come la mancata trasmissione competa al ricorrente dei richiesti verbali di correzione (mancano i verbali 15/16 e 17) non consenta di verificare che l'attribuzione dei giudizi e dei punteggi da parte dei commissari sia avvenuta collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell'elaborato da parte di uno soltanto dei commissari il quale abbia riferito agli altri.

Occorre, difatti, che la valutazione collegiale sia preceduta dalla lettura dell'elaborato da parte di tutti i commissari.

L'orientamento giurisprudenziale di giustizia amministrativa evidenzia come nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (cfr. Cons. Stato, V, 12.06.2009, n. 3744), cosicché, il dubbio ingenerato dalla mancata trasmissione da parte dell'Ufficio scolastico regionale delle verbalizzazioni richieste e l'impossibilità di desumere informazioni circa l'operato della Commissione dal tenore letterale della carente documentazione inviata, è tale da rendere "opache" le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la Commissione non sia mai ricorsa alla facoltà di procedere alla lettura individuale, oppure che la lettura individuale sia stata effettuata da ciascun commissario.

La parziale e incompleta trasmissione della documentazione richiesta, da parte del competente Ufficio Scolastico, impedisce, altresì, all'istante di conoscere i tempi di correzione medi impiegati per singolo elaborato.

La valutazione dei sei quesiti a risposta aperta, in cui oltre al contenuto era necessario vagliare la capacità di argomentazione e di interpretazione di questioni anche complesse, con votazione per ogni singola domanda sulla base della griglia valutativa predisposta dalla commissione, non si concilierebbe, difatti, con tempi di correzione ridotti, presupponendo, piuttosto, un certo approfondimento ed una discussione tra gli esaminatori – domanda per domanda – in ordine alla presenza delle singole caratteristiche all'interno del compito da giudicare.

Sul punto il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato, con la sentenza n. 2421 del 2005 e poi con la sentenza n. 3668 del 20.06.2006, ritenendo che: *"proprio la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un'operazione logica che, in base a comune regola d'esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti"* (C. Stato n. 3668 del 20.06.2006).

II. Violazione e falsa applicazione delle griglie di valutazione della prova scritta

pubblicate con nota prot. n. 9209 del 21.06.2016 - eccesso di potere per illogicità - irragionevolezza - ingiustizia manifesta - travisamento - contraddittorietà con i criteri di valutazione fissati dalla stessa Commissione esaminatrice

In particolare, nel giudizio delle prove sostenute dal sig. Rinaldi Pasquale si appalesano evidenti profili di contraddittorietà ed illogicità.

Nello specifico, in punto alla valutazione della prova scritta, dall'esame della griglia di correzione, emerge come la risposta data dal ricorrente al quesito n. 2, nel quale si chiedeva di spiegare agli alunni l'origine delle biomasse e l'impatto ambientale connesso al loro sfruttamento, abbia ricevuto, da un lato, il massimo punteggio in ordine ai primi tre indicatori, essendo quindi giudicato foriero di *"un'esposizione ampiamente coerente con le indicazioni e le richieste della traccia sempre sostenuta da riferimenti ed esami pertinenti; ottima capacità di sintesi e di cogliere aspetti fondamentali della tematica proposta"*, con una *"esposizione chiara e corretta sul piano sintattico; lessico ricco ed appropriato. Linguaggio specialistico ampio e pertinente"*, *"conoscenze esaurienti ed approfondite suffragate da riferimenti ricchi e significativi; ottima capacità di individuare le conoscenze fondamentali"*, mentre, dall'altro, sia stato valutato come portatore di un *"itinerario didattico elementare e scarsamente originale"*.

In realtà il sig. Rinaldi ha presentato una didattica impostata su contenuti desunti da competenze mirate, ricca di spunti di originalità, accompagnando il discente in un *excursus* storico, e focalizzandone l'attenzione sul difficile equilibrio tra economia ed impatto ambientale.

Dunque, come emerge da una semplice lettura della prova concorsuale, la risposta offerta dal ricorrente al prefato quesito, frutto di anni di esperienza, di una didattica esercitata in modo mirato ed approfondito, supportata da ampie conoscenze specialistiche, sarebbe dovute essere valutata con il punteggio pari ad 1,0 per il criterio *"Originalità"*.

In ogni caso, a prescindere dalla valutazione nel merito della risposta al quesito, non vi è chi non colga l'intrinseca contraddizione logica in un giudizio che riscontri il massimo punteggio per pertinenza, correttezza linguistica e completezza, salvo poi considerare l'itinerario didattico, che è il fulcro del quesito, *"elementare e scarsamente originale"*!?

Ebbene, oltre a tale palese contraddittorietà, in relazione alla valutazione dello stesso quesito sono riscontrabili errori materiali nella sommatoria delle frazioni di punteggio assegnate al compito: la somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri, sulla base dei

descrittori della griglia di correzione, sarebbe stata pari a 5,0, mentre il punteggio complessivo calcolato nella stessa griglia ed inserito dalla commissione nel sistema informatico, è pari a 5,5.

Ora, chiarito come, per i suesposti motivi, effettivamente il punteggio di 5,5 è, di fatto, l'unico adeguato a valutare l'elaborato del sig. Rinaldi, non vi è chi non veda come colga nel segno la censura riguardante il metodo adoperato dalla Commissione esaminatrice nella lettura e valutazione degli scritti.

Difatti, l'errore nella sommatoria dei punteggi riflette la superficialità e la fretteolosità dell'operato della Commissione.

La scrivente difesa è a conoscenza del fatto che il giudizio, effettuato da una commissione concorsuale sulla preparazione tecnico-scientifica del candidato, è caratterizzato da un'ampia discrezionalità tecnica, la quale limita il sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Tuttavia, come affermato dal TAR Lazio con sentenza n. 869/2014: *“di regola sussiste un'insindacabilità del giudizio della commissione da parte del giudice amministrativo, la quale però viene meno nei casi in cui tale giudizio sia viziato da un chiaro travisamento di fatto, ovvero da profili di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza e incongruenza, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere: se, in presenza di tali profili, il giudice amministrativo accoglierà il ricorso, non entrerà comunque nel merito della valutazione, proprio per via della loro evidenza (C.d.S., IV, 27 novembre 2008, n. 5862; id, 17 gennaio 2006, n. 172; id. 22 settembre 2005, n. 4989)”*.

Ebbene, per i motivi sopra esposti, dalla disamina dei giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice si configurano con evidenza proprio quei *“profili di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza e incongruenza, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere”*, che consentono al giudice amministrativo l'accoglimento del ricorso.

Ed ancora *“Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. si svolge in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo”* (C.d.S., sez. V, sent. 1 aprile 2011, n. 2016).

La contraddittorietà manifesta nei giudizi formulati della Commissione esaminatrice consente, dunque, di sindacare la legittimità degli apprezzamenti tecnici espressi dalla stessa.

III. Gravi irregolarità nella procedura di svolgimento della prova scritta tramite computer. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di legittimo affidamento

Lo svolgimento della prova scritta nel concorso per il personale docente 2016 è avvenuto con modalità informatiche, ossia *computer based*.

Ogni candidato ha avuto a disposizione un pc munito di tastiera, non collegato alla rete e con un software temporizzato che ha somministrato le domande cui rispondere.

Le istruzioni ai candidati per l'utilizzo del computer sono state fornite dal MIUR mediante un video tutorial, pubblicato all'indirizzo web https://www.youtube.com/watch?v=W6UXEDbqt_0, richiamato nella pagina http://www.istruzione.it/concorso_docenti/index.shtml, e da un avviso nella schermata della propria postazione, da leggersi in 3 minuti, prima dell'inizio della prova concorsuale (all. 13).

Ebbene, da un lato, le indicazioni per l'utilizzo della piattaforma on line sono state deficitarie, contraddittorie ed erronee, dall'altro, si sono verificati numerosi problemi tecnici legati al software utilizzato, che hanno inciso profondamente sull'esito delle prove, fino ad inficiare i risultati delle stesse.

Nello specifico, il sig. Rinaldi Pasquale, a seguito di accesso agli atti, si è potuto avvedere di come non sia stata registrata dal sistema la risposta dallo stesso fornita al quesito n. 5.

In buona sostanza, pur avendo egli risposto esaurientemente al detto quesito, non ve ne è traccia alcuna nella copia del suo elaborato.

Pertanto, la Commissione ha dovuto assegnare, per quella che è risultata essere una mancata risposta, il voto pari a 0,0, così precludendo al candidato, di fatto, la possibilità di raggiungere il punteggio necessario per il superamento della prova. Tanto è ancora più grave ove si consideri che per i quesiti di cui il sistema ha, invece, registrato correttamente la risposta, ossia i nn. 1, 2, 3 e 6 (al n. 4 il sig. Rinaldi non ha effettivamente risposto per mancanza di tempo), è stato assegnato al ricorrente, in media, il voto di 4,5.

Ebbene, la mancata registrazione a sistema della risposta data dal ricorrente è dovuta ad un difetto del software di videoscrittura, che, allo scadere del termine per lo svolgimento

della prova, non ha effettuato in automatico il salvataggio della prova concorsuale.

Peraltro, al termine del countdown dei 150 minuti concessi, lo schermo del terminale si è oscurato, non consentendo, dunque, di dialogare con il sistema per effettuare il salvataggio.

Sul punto, giova ricordare come né nel video tutorial ministeriale né nelle istruzioni fornite prima dell'inizio della prova sia stata espressa ai candidati la necessità di procedere al salvataggio manuale di tutti i dati prima dello scadere del tempo.

L'unica menzione in ordine al salvataggio, infatti, consiste nell'illustrazione del tasto "conferma e procedi" come funzione per registrare la risposta data e passare al quesito successivo.

Ma, come nel caso del ricorrente, in cui non vi era da passare ad un quesito successivo, non è stato spiegato che per il salvataggio fosse comunque necessario premere il tasto "conferma e procedi"!

Vi è di più. Nel video tutorial, che si ricorda essere stato pubblicato ufficialmente dal MIUR sul proprio sito istituzionale, è fornita la seguente istruzione: "quando il candidato avrà risposto a tutte le domande, dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato".

Non viene richiesto alcun salvataggio dell'elaborato da parte del candidato!

D'altro canto, non vi è chi non veda la palese assurdità di una prova concorsuale *computer based* in cui, allo scadere del tempo, il software non proceda in automatico al salvataggio dei dati.

Peraltro, ulteriori anomalie tecniche sono state segnalate addirittura durante lo svolgimento della prova scritta.

Difatti, nel verbale della prova scritta tenutasi in data 11.05.2016, nello spazio destinato a registrare eventuali accadimenti intervenuti durante il turno di prova, si legge "Il candidato Gianluca Pecchia, riferisce che durante la prova scritta, al quesito inerente la dispersione scolastica, è successo che salvando e ritornando sulla stessa pagina il testo non era visibile. Il candidato ha dovuto rielaborare il testo" (all. 14).

In realtà, le anomalie del software scelto dal MIUR per lo svolgimento della prova *computer based*, che hanno gravemente influito sulla prova del ricorrente nei termini sopra illustrati, sono state riscontrate sull'intero territorio nazionale, nello stesso concorso, anche in altre sedi, tanto da essere divenute un fatto notorio, segnalato da numerose fonti.

Si cita, al proposito, l'articolo de "Il fatto quotidiano", pubblicato in data 06.05.2016, intitolato "Concorso scuola. Pc difettosi, black-out e polemiche: tutti gli ostacoli affrontati dai candidati. "Costretti a ricominciare test"" (all. 15), ed ancora le lettere e gli articoli apparsi sul sito rivolto al personale scolastico <http://www.orizzontescuola.it>, come, tra gli altri, "Concorso scuola docenti: problemi tecnici della prova computer based. Dobbiamo rimpiangere carta e penna?" e "Concorso a cattedra. Il PC si blocca, il tecnico riavvia e delle mie 6 risposte, ovviamente confermate ogni volta, neppure l'ombra! Lettera" (all. 16).

Il ricorrente, dunque, ha utilizzato la piattaforma dedicata secondo le istruzioni impartite dal Ministero, subendo però le conseguenze derivanti da una cattiva progettazione *ab origine* del software, che, del tutto inopinatamente, non prevedeva il salvataggio automatico dell'elaborato alla scadenza del tempo.

Ebbene, come deciso dal TAR Bari, con esemplare chiarezza, nella sentenza 28 luglio 2015, n. 1094, in tema di ricezione telematica delle offerte delle imprese partecipanti a un bando "Le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi".

Già in precedenza, il Consiglio di Stato, con il provvedimento n. 481 del 25 gennaio 2013, aveva avuto modo di affermare che "il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara".

Le falle del software, che non hanno consentito la corretta conservazione delle risposte fornite nella prova concorsuale, non possono essere addebitate al ricorrente, in quanto ciò violerebbe pesantemente il principio di affidamento.

Al proposito, si cita la sentenza del 15 aprile 2015 n. 149 del Tar Trento, resa con riguardo al malfunzionamento della piattaforma tecnologica predisposta dall'ente locale per presentare la domanda di partecipazione ad un bando di concorso territoriale.

Secondo i giudici trentini, il procedimento informatico non va considerato alla stregua di un'amministrazione parallela, che opera in un regime di indipendenza da mezzi e uomini, con la conseguenza che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno allo stesso, ma, più in generale, tutte le risposte del sistema informatico sono invece oggettivamente imputabili all'Amministrazione, come plesso, e dunque alle persone che

ne hanno la responsabilità.

Pertanto "se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche".

In buona sostanza, è onere della PA accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale, data la natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica amministrazione.

L'illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice nonché i disguidi tecnici come sopra evidenziati sono ancora più perniciosi ove si consideri l'estrema vicinanza del termine minimo di 28 per l'ammissione alle prove orali: il sig. Rinaldi Pasquale ha infatti conseguito il punteggio di 26,25.

Il punto è nodale, come facilmente intuibile, in quanto - come detto - sarebbero bastate poche frazioni di punti in più (1,25) attribuite ad elaborati comunque giudicati superiori alla mera sufficienza per consentire al candidato l'ammissione all'ulteriore fase concorsuale.

Tutti i vizi come sopra esposti, che hanno determinato l'illegittimità degli atti della procedura concorsuale, sono andati ad incidere sulla graduatoria di merito finale, pubblicata con DDG n. 1201 del 06.09.2016, ed anch'essa impugnata con il presente ricorso, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierno ricorrente.

ISTANZA DI SOSPENSIVA, DA CONCEDERSI ANCHE MEDIANTE DECRETO PRESIDENZIALE URGENTE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

L'odierno ricorrente ha grandissimo interesse ad ottenere la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Nelle more della decisione nel merito della controversia, si richiede, dunque, l'emissione di un provvedimento d'urgenza, in ordine al quale si ritiene sussistere sia il requisito del *fumus boni iuris* sia quello del *periculum in mora*.

Per quanto attiene al *fumus boni iuris*, non può esservi dubbio alcuno circa la fondatezza della domanda, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra enunciate, alla cui lettura sia consentito rimandare.

In punto al *periculum in mora*, questo è da riconoscersi nell'imminente inizio dell'anno scolastico 2016/2017, che avverrà, per la Regione Marche, in data 15.09.2016.

Difatti, proprio a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito per la classe concorsuale A6Q, avvenuta con Decreto del Direttore Generale n. 1201 del 06.09.2016, l'Amministrazione resistente sta provvedendo in questi giorni a compiere le operazioni di immissione in ruolo di coloro che risultano essere utilmente collocati, così da consentirne l'inserimento in organico già dall'inizio dell'a.s. 2016/2017.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, di decreto *inaudita altera parte*, considerato che la prima udienza in Camera di Consiglio nella quale si discuterà la domanda di sospensiva sarà successiva all'inizio dell'anno scolastico, fissato, appunto, per il 15.09.2016, e tanto impedirebbe al ricorrente la partecipazione a tutte le complesse fasi dell'immissione in ruolo, come l'espressione delle preferenze tra le province e gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

Il mancato accesso del ricorrente allo svolgimento della prova orale, con la conseguente impossibilità di collocarsi utilmente nelle graduatorie di merito ed accedere ad una occupazione stabile nell'ambito della scuola, comporta una definitiva perdita sia in termini economici, sia di chance lavorativa e di successiva progressione di carriera, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

È stata, infatti, preclusa al ricorrente la concreta ed attuale possibilità di mettere a frutto le specializzazioni conseguite con grande impegno personale ed a seguito di procedura altamente selettiva e formativa attivata presso le istituzioni universitarie, e di ottenere le agognate opportunità lavorative all'interno del sistema pubblico di istruzione, partecipando all'assegnazione dei relativi incarichi a tempo indeterminato. Quale docente precario della scuola il mancato ottenimento del posto di ruolo si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale mancato guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacché viene ritardata o del tutto negata una possibilità di acquisire una fonte di reddito

necessaria quale sostentamento unico ed indispensabile, sulla cui base compiere le scelte fondamentali di vita che implicano diritti costituzionalmente garantiti.

Ancora, l'accoglimento della presente istanza cautelare è di interesse pubblico, oltreché particolare del ricorrente.

È del tutto evidente, infatti, che una pronuncia giudiziale postuma determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, inclusi i contratti a tempo indeterminato nel frattempo stipulati, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

Dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo al ricorrente di esprimere le molteplici preferenze e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate.

In conclusione, sussistendo nel caso di specie i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall'art. 56 del d. lgs. 104/2010 ai fini dell'adozione di misure cautelari provvisorie, oltre alla delicatezza e all'importanza della materia trattata, si confida che l'Ill.mo sig. Presidente Voglia disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati mediante decreto interinale urgente e pronunciare ordinanza di ammissione con riserva, fatto salvo l'esito del giudizio di merito, a sostenere la prova orale del concorso in premessa o Voglia assumere i provvedimenti più opportuni, ponendo a carico dell'Amministrazione resistente gli adempimenti conseguenti.

Si chiede, altresì, che venga disposto il riesame e la conseguente rivalutazione della prova concorsuale sostenuta dal ricorrente, stante l'assoluta bontà della stessa, in ragione della fondatezza dei motivi del ricorso come sopra esposti.

Tutto ciò premesso, si insiste per le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso, annullare gli atti ed i provvedimenti in epigrafe indicati, previa sospensiva da concedersi anche mediante provvedimento presidenziale urgente, con espressa riserva di formulazione di eventuali motivi aggiunti.

Con vittoria di spese ed onorari oltre IVA e CPA.

In via istruttoria: si chiede sia ingiunto all'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, in persona legale rappresentante Direttore p.t., di depositare tutta la documentazione inerente alla procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i verbali nn. 15/16/17 della Commissione A60, ad oggi non rilasciati al ricorrente, nonostante richiesta di formale accesso agli atti, al fine di verificare la sussistenza delle criticità sopra denunciate.

Si depositano in copia:

- 1) decreto del Direttore Generale del personale scolastico prot. n. 106 del 23.02.2016;
- 2) prova scritta Rinaldi Pasquale;
- 3) valutazione della prova scritta Rinaldi Pasquale;
- 4) prova pratica Rinaldi Pasquale;
- 5) valutazione della prova pratica Rinaldi Pasquale;
- 6) verbali n. 2/3/14/18/19 della Commissione A60;
- 7) nota MIUR prot. n. 11413 del 28.07.2016;
- 8) DDG n. 1201 del 06.09.2016;
- 9) D.M. 95/2016 con allegato A;
- 10) nota MIUR prot. n. 14097 del 18.05.2016;
- 11) nota MIUR prot. n. 9209 del 21.06.2016;
- 12) nota MIUR prot. n. 9598 del 27.06.2016;
- 13) video istruzioni candidati esecuzione prova scritta;
- 14) verbale della prova scritta del giorno 11.05.2016;
- 15) articolo de "Il fatto quotidiano", pubblicato in data 06.05.2016;
- 16) articoli pubblicati sul sito <http://www.orizzontescuola.it>.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di controversia per la quale il contributo dovuto è di euro 650,00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., i difensori indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: matteo.catalani@pec-ordineavvocatiancona.it e


simona.cognini@pec-ordineavvocatiancona.it

e i seguenti recapiti di fax 071.2075472/071.9940402, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.

Ancona, 7 settembre 2016

Avv. Simona Cognini

Avv. Matteo Catalani



PROCURA SPECIALE ALLE LITI

(ex art. 83 c.p.c.)

Il sottoscritto sig. **RINALDI Pasquale** nato a Foggia (FG) il 10.09.1974 residente a Macerata (MC) alla via Giuliozzi n. 7 - 62100 (CF RNLPL74P10D643I) delega l'**Avv. Simona Cognini** del Foro di Ancona, con studio in Falconara M.ma (AN), via N. Bixio n. 15 ed l'**Avv. Matteo Catalani**, procuratore comunitario stabilito del Foro di Ancona presso lo studio del quale, sito in Ancona alla via Giannelli n. 36 (studio legale Cugini), eleggo domicilio, a rappresentarmi e a difendermi, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente procedimento e giudizio, in ogni sua fase, grado e stato, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti ed effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all'accesso agli atti, azioni cautelari di qualsiasi genere e natura anche in corso di causa, nonché di farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri.

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

Ancona, 31.08.2016

Pasquale Rinaldi

E' autentica

Avv. Simona Cognini

Avv. Matteo Catalani



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016, addì _____, ad istanza degli Avv.ti Simona Cognini e Matteo Catalani, procuratori del sig. Rinaldi Pasquale, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Ancona, ho per ogni legale effetto notificato il suesteso atto al:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, con sede in (00153) Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), Piazza Cavour n. 29, mediante consegna di copia conforme all'originale ivi fattane a mani di

ANTOCNOLI
addetto studio dom.rio tale qualificatasi
collega
che si incarica della consegna-destinatario
domiciliatario al momento assente

12 SET. 2016

UNEP CORTE D'APPELLO - ANCONA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Castelletti Giovanni

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del legale rappresentante Direttore p.t., con sede in (60125) Ancona (AN), via XXV Aprile n. 19, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), Piazza Cavour n. 29, mediante consegna di copia conforme all'originale ivi fattane a mani di

ANTOCNOLI
addetto studio dom.rio tale qualificatasi
collega
che si incarica della consegna-destinatario
domiciliatario al momento assente

12 SET. 2016

UNEP CORTE D'APPELLO - ANCONA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Castelletti Giovanni

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio II, in persona del legale rappresentante Direttore p.t., con sede in (60125) Ancona (AN), via XXV Aprile n. 19, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), Piazza Cavour n. 29, mediante consegna di copia conforme all'originale ivi fattane a mani di

ANTOCNOLI
addetto studio dom.rio tale qualificatasi
collega
che si incarica della consegna-destinatario
domiciliatario al momento assente

12 SET. 2016

UNEP CORTE D'APPELLO - ANCONA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Castelletti Giovanni

sig.ra Mosci Giulia (c.f. MSCGLI74H64I608Y), nata il 07.01.1973 a Loreto (AN) e residente a (60010) Ostra (AN) alla via Brodolini n. 12, mediante consegna di copia conforme all'originale ivi fattane a mani di/a mezzo posta

12 SEP. 2016

UNEP CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO REGIONALE
Lecce, 1990

ATER/00/4491

Tasse esattoriali pagate in modo virtuale all'Ufficio Competente.
 L. 12/09/2016.
 L'Ufficiale Succursale